

Deliberazione n. 26 del 31 luglio 2012

Oggetto: Rinegoziazione della convenzione con Banca Etruria Società cooperativa per la gestione del servizio di cassa dell'Istituto Musicale "P. Mascagni" periodo 01/01/2011 – 31/12/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 24/01/2011 con la quale è stato ratificato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21/12/2010 di aggiudicazione definitiva all'istituto di credito Banca Etruria - Società cooperativa con sede legale in Arezzo - del servizio di cassa dell'Istituto Musicale "P.Mascagni" di Livorno per il triennio 01/01/2011 – 31/12/2013, a seguito di esperimento di gara di appalto con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

Atteso che in data 08/03/2011 è stata stipulata con Banca Etruria, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'Istituto per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2013;

Considerato che l'art. 1, comma 3 della suddetta convenzione prevede che *“durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, potranno essere effettuate (omissis) eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge (omissis)”*;

Visto l'art. 35, comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto "Crescitalia") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ai sensi del quale *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni”*;

Atteso che il suddetto art. 35, comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha pertanto disposto la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (c.d. tesoreria unica mista) e l'assoggettamento al regime di tesoreria previsto dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (c.d. tesoreria unica pura);

Visto l'art. 35, comma 13 del citato D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, ai sensi del quale *“(omissis) i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto”*;

Vista la nota di Banca Etruria in data 04/07/2012 con la quale, a seguito della sopravvenuta diseconomicità della gestione delle giacenze di cassa dell'Istituto conseguente all'estensione del regime di tesoreria unica pura di cui all'art. 35, comma 8 del D.L. n. 1/2012, vengono proposte le seguenti variazioni delle condizioni economiche relative alla vigente convenzione per la gestione del servizio di cassa:

- tasso debitore sulle anticipazioni di cassa - *spread* su Euribor 3 mesi, base 360 gg., media mese precedente vigente tempo per tempo: + 3,50% anziché + 0,00%;
- commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su c/c accessi presso istituti di credito diversi da Banca Etruria (restano esenti i bonifici relativi a retribuzioni corrisposte al personale dipendente, ivi inclusi gli amministratori, nonché i bonifici relativi ad ogni altra somma corrisposta a titolo di emolumento):
 - per bonifici di importo inferiore ad € 800,00: nessuna commissione;
 - per bonifici di importo compreso tra € 800,01 ed € 5.000,00: commissione di € 3,50;
 - per bonifici di importo superiore ad € 5.000,01: commissione di € 7,00;
- contributo annuale a sostegno di iniziative di carattere istituzionale: € 1.000,00 anziché € 5.000,00;

Ritenuto di accogliere le suddette proposte di variazione alla convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'Istituto avanzate da Banca Etruria;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la stipula di atto modificativo della vigente convenzione con Banca Etruria Soc. cooperativa per la gestione del servizio di cassa dell'Istituto, recante le nuove condizioni economiche dettagliatamente descritte in premessa ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione del suddetto atto modificativo;
- 3) di dare atto che la sottoscrizione dell'atto modificativo comporterà per l'Istituto Musicale Mascagni una minore entrata di Euro 4.000,00 a titolo di contributi da privati;
- 4) di dichiarare all'unanimità, ai sensi dell'articolo 37, secondo comma dello Statuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 37, primo comma dello Statuto.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
ATTO MODIFICATIVO**

TRA

l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno (di seguito denominato "Istituto"), Codice Fiscale 80007520499, rappresentato dal Sig. Giulio Cesare Ricci nella sua qualità di Presidente, in nome e per conto del quale interviene al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto

E

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio C.F. n. 00367210515 con sede in Arezzo, Via P. Calamandrei n. 255 (di seguito denominata "Gestore") rappresentata dal Dott. Giovanni Bagni nato a Roma il 18.12.1971 nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Aziende;

Premesso che:

l'Istituto e il Gestore hanno sottoscritto in data 08/03/2011, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 3 del 24/01/2011 di ratifica del Decreto del Presidente dell'Istituto n. 4 del 21/12/2010, una convenzione per la gestione del servizio di cassa relativa al periodo 01/01/2011 – 31/12/2013;

l'art. 1, comma 3 della suddetta convenzione prevede che *"durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, potranno essere effettuate (omissis) eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge (omissis)"*;

l'art. 35, comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (c.d. Tesoreria Unica Mista) e l'assoggettamento al regime di Tesoreria previsto dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (c.d. Tesoreria Unica Pura); è quindi sospesa l'efficacia di tutte le clausole contenute nella citata convenzione per la gestione del servizio di cassa risultanti incompatibili con il regime di Tesoreria Unica Pura di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

l'art. 35, comma 13 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, ha disposto che *"(omissis) i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto"*;

si conviene e si stipula di apportare alla convenzione di cassa sottoscritta in data 08/03/2011

le seguenti modificazioni, con decorrenza 01.09.2012:

Art. 4

PAGAMENTI

10 - Il Gestore provvede ad effettuare l'estinzione di mandati a mezzo di bonifico bancario, fermo restando inderogabilmente l'esenzione per i pagamenti fino a € 800,00 (ottocento/00) con applicazione delle seguenti commissioni, per bonifici su c/c accesi presso Istituti diversi dal Cassiere:

- per bonifici di importo compreso tra € 800,01 ed € 5.000,00: commissione di € 3,50;
- per bonifici di importo superiore ad € 5.000,01: commissione di € 7,00.

I pagamenti relativi ad erogazioni di contributi e di sussidi a carattere sociale ed assistenziale sono effettuati senza addebito di commissioni a carico dell'Istituto e senza spese a carico del beneficiario.

11 - Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e agli amministratori dell'Istituto, che abbiano scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Gestore, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con valuta del giorno di pagamento degli stipendi. Dette operazioni di accredito dovranno essere effettuate gratuitamente. I conti correnti della specie potranno fruire di ulteriori speciali condizioni da concordarsi separatamente.

La valuta di accredito di cui al punto precedente dovrà essere applicata senza oneri per il personale sopra citato anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale stesso presso altri Istituti di Credito.

Le operazioni di accredito dovranno altresì essere effettuate gratuitamente qualora riferite a compensi erogati dall'Istituto a collaboratori esterni ed a qualsiasi altra somma corrisposta dall'Istituto a titolo di emolumento.

Art. 11

TASSI DEBITORI E CREDITORI

1 – Sulle anticipazioni di cassa, di cui al precedente articolo 6, viene applicato un interesse annuo pari alla misura dell'Euribor a tre mesi – 360 giorni - riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre, maggiorato del 3,50%. La relativa liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

Art. 12

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONTRIBUTO

4 – Il Gestore si impegna a concedere all'Istituto un contributo annuale di € 1.000,00 (mille/00) per gli anni 2012 e 2013 a sostegno di iniziative di carattere istituzionale dell'Istituto stesso.

Art. 15

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1 – Le spese di stipulazione del presente atto modificativo ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

Data

L'Istituto
Il Presidente
Giulio Cesare Ricci

Il Gestore
Dipartimento Aziende
Dott. Giovanni Bagni